

-CONTRATTO DI LOCAZIONE-

Tra

La Società GIR Telecomunicazioni SRL, con sede in Rieti (RI), Via Casetta di Campoloniano, snc - C.F. e P.IVA 00995970572, in persona di Giuseppe Cattani, nella sua qualità di Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri, (di seguito "la PARTE LOCATRICE") – *da una parte* - ;

e

Comune di Antrodoco con sede in Antrodoco (RI), Corso Roma, n. 15 - C.F. e P.IVA 00103110573 -, in persona del sig. Alberto Guerrieri, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, (di seguito "COMUNE" o "CONDUTTRICE"),
- dall'altra parte -;

di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente;

Premesso che:

1) la PARTE LOCATRICE ha la proprietà e/o disponibilità di beni mobili e/o immobili, costituiti da tralicci e/o pali e/o locali tecnici, idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici (di seguito "le Postazioni");

2) Il COMUNE per la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini ha realizzato una rete di videosorveglianza, munita di idonee autorizzazioni per la trasmissione di segnali radioelettrici di collegamento in tecnologia WiFi;

3) Il COMUNE intende servirsi di una delle Postazioni in proprietà e/o disponibilità della PARTE LOCATRICE per installare un impianto e relativa

antenna necessarie per la trasmissione dei propri segnali radioelettrici al fine di ottimizzare il servizio descritto al precedente punto 2;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Premesse ed allegati

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito "Il Contratto").

Art.2 - Oggetto

2.1 La PARTE LOCATRICE, come sopra rappresentata, concede al COMUNE, che, come sopra rappresentato, accetta, di ospitare nella porzione della Postazione sita nel Comune di Antrodoco (RI), in località Marmorale, catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di Antrodoco, Fg. 14, Particella 743, in proprietà e/o disponibilità della medesima PARTE LOCATRICE, all'interno del box dim. 3,00mt x 2,00mt condiviso con altri utilizzatori le apparecchiature/impianti nonché su parte del traliccio n. 01 antenna e/o parabola di ricetrasmisione anche relative ai ponti microonde di trasferimento (nel seguito "gli Impianti") finalizzate alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Il tutto come individuato nell'Allegato Grafico Sub. A, che sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art.3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto è concordata e stabilita tra le Parti in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di installazione degli Impianti del COMUNE, evento che lo stesso comunicherà alla PARTE LOCATRICE a mezzo raccomandata a.r. o PEC;

3.2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la PARTE LOCATRICE consente che il COMUNE possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. e/o PEC;

Art.4 - Corrispettivo

4.1 A partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente, il corrispettivo annuale è determinato in Euro 200,00 (duecento/00) + IVA.

4.2 Tale importo, sarà corrisposto in unica rata entro i primi 30 (trenta) giorni d.f.f.m.

4.3 I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di seguito indicato presso l'Istituto di credito Banca CREDEM, IBAN IT39Y0303214600010000001640 intestato a GIR

Telecomunicazioni srl.

4.4 Il corrispettivo di cui sopra sarà aggiornato, automaticamente, a decorrere dall'inizio del secondo anno di decorrenza contrattuale e con periodicità annuale, nella misura del 100% della variazione, verificatasi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie ed operai accertato dall'ISTAT;

Art.5 – Uso della porzione di Postazione

5.1 La porzione di Postazione oggetto del presente Contratto sarà utilizzata

dal COMUNE esclusivamente per l'installazione e l'esercizio del proprio
Impianto di videosorveglianza.

5.2 Il COMUNE avrà facoltà di presentare istanze e domande agli Enti
competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente
necessarie all'installazione ed al mantenimento dell'impianto.

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 Il Comune godrà dell'ospitalità e utilizzerà la porzione di Postazione di cui
all'Art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e conformemente a
quanto previsto negli articoli che precedono, nonché per il solo scopo per il
quale è stata realizzata e non potrà in alcun caso considerarla di sua
proprietà, venderla, costituirla quale pegno, ipotecarla noleggiarla e/o cederla
a terzi a qualsiasi titolo.

6.2 Il COMUNE non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o
in disponibilità della PARTE LOCATRICE, la quale rinuncia sin da ora ad
ogni rivalsa nei confronti del COMUNE, fatti salvi i casi di comprovata
responsabilità del comune stesso.

6.3 Il COMUNE si obbliga inoltre a non concedere a terzi, sotto qualsiasi
forma, l'utilizzo del proprio Impianto senza preventiva autorizzazione scritta
della PARTE LOCATRICE.

6.4 La PARTE LOCATRICE dichiara che non sussistono diritti di soggetti
terzi, sia pubblici sia privati, che in qualsiasi modo possano pregiudicare la
piena disponibilità ed il completo godimento della Porzione di Immobile da
parte del COMUNE, il quale resta, pertanto, manlevato da ogni evizione e
pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla

fruizione della Porzione di Immobile data in locazione.

6.5 La PARTE LOCATRICE non risponde per atti vandalici, furti e/o danni ad apparecchiature, antenne, cose e beni di proprietà e/o in disponibilità del COMUNE installati/ospitati nella postazione. Il COMUNE rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti di PARTE LOCATRICE.

6.6 Il COMUNE utilizzerà a titolo gratuito l'impianto elettrico già presente nella postazione, con l'impegno che qualora ne ricorresse l'esigenza provvederà alla richiesta presso l'ente distributore del servizio per l'installazione a suo nome di nuovo contatore per l'erogazione di energia elettrica necessaria ad alimentare i propri impianti/apparecchiature.

Art.7 - Accesso alla porzione di Postazione

7.1 Il COMUNE potrà accedere alla porzione di Postazione, ove ospitati i propri Impianti, liberamente, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da esse incaricato previa richiesta delle chiavi a PARTE LOCATRICE con almeno 24 ore di preavviso, per effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, manutenzione, integrazione, implementazione e controllo degli Impianti, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla PARTE LOCATRICE e/o ai terzi, il tutto anche nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto

Il presente Contratto, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

A) qualsiasi competente Autorità vieti al COMUNE di irradiare qualsiasi segnale dalla Postazione interessata;

B) perdita da parte del COMUNE del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo dell'autorizzazione rilasciata.

Art.9 - Cessioni del Contratto, divieto di sub-locazioni e modifiche societarie.

9.1 La PARTE LOCATRICE non autorizza il COMUNE a cedere il presente Contratto a soggetti terzi.

9.2 La PARTE LOCATRICE avrà facoltà di cedere il presente Contratto ad altro soggetto terzo facendo assumere allo stesso tutte le relative obbligazioni.

9.3 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie delle Parti, quali, ad esempio, trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

9.4 . E' espressamente vietata la sub-locazione totale o parziale, degli spazi oggetto del presente contratto.

Art.10 – Modifiche al Contratto

10.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11 – Spese e registrazione

11.1 Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione, se richiesta, del presente Contratto saranno suddivise tra le Parti al 50% come per legge.

Art.12 – Elezione di domicilio

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

la PARTE LOCATRICE: Rieti (RI), Via Casetta di Campoloiano snc

COMUNE di ANTRODOCO: Antrodoco (RI), Corso Roma, n. 15

12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 – Foro Competente

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Rieti (RI).

Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente Contratto, sarà esclusivamente competente l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI Rieti.

Art.14 – Privacy

14.1 Ai fini della tutela della privacy, in ottemperanza con le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Reg. Privacy) e delle disposizioni ancora applicabili del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati, così come previsti dall'art. 15 del Reg. Privacy.

Rieti, lì _____

Allegati: Grafico Sub A

PARTE LOCATRICE

COMUNE di ANTRODOCO

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li _____

PARTE LOCATRICE

COMUNE di ANTRODOCO